Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

RegioneLombardia

ACCORDO

Tra

MIUR

e

Regione Lombardia

"Realizzazione di interventi finalizzati all'integrazione e al potenziamento dei servizi di istruzione"

PRESO ATTO

- che la Regione Lombardia, nel quadro degli obiettivi di Lisbona, allo scopo di favorire il rafforzamento, lo sviluppo e la valorizzazione del capitale umano, considera prioritario attivare una strategia appropriata, in concorso con le iniziative statali, per migliorare la qualità complessiva del sistema scolastico regionale;

- che, per perseguire i suddetti obiettivi, Programma Operativo Regionale FSE 2007/2013 – Asse IV – Capitale Umano, prevede specifici interventi finalizzati ad "aumentare la partecipazione all'apprendimento permanente, anche attraverso provvedimenti intesi a ridurre l'abbandono scolastico e le disparità di genere rispetto alle materie";

- che gli "Indirizzi e criteri per la programmazione dei servizi educativi di istruzione e formazione", approvati con D.C.R. n. 528 del 19 febbraio 2008 prevedono l'obiettivo strategico di "favorire il successo scolastico e formativo e ridurre i fenomeni di dispersione e ritardo", attraverso:
    - Interventi finalizzati all'inserimento ed all'accompagnamento nei percorsi scolastici e formativi dei soggetti diversamente abili;
    - interventi specifici per l'inserimento e l'integrazione degli studenti stranieri nei servizi del sistema educativo regionale;
    - Interventi personalizzati di accompagnamento al recupero ed al reinserimento nei percorsi del sistema educativo regionale di istruzione e formazione;
    - la valorizzazione e la diffusione delle diverse forme di alternanza scuola-lavoro;

- che la Programmazione dei Fondi strutturale 2007/2013 del Programma Operativo Nazionale FSE "Competenze per lo sviluppo", già oggetto di condivisione con le Regioni, prevede, tra l'altro, interventi finalizzati al raggiungimento di più elevate e più diffuse competenze e capacità di apprendimento dei giovani in coerenza con la strategia per la politica ordinaria per l'istruzione;

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

RegioneLombardia

- che in coerenza con gli obiettivi definitivi dal QSN gli interventi " a favore dell'innalzamento della qualità dell'istruzione" saranno realizzati anche attraverso la confluenza di risorse comunitarie e nazionali con i piani di intervento relativi ai fondi FSE e FAS.

CONSIDERATO

- che la programmazione 2007/2013 pone, all'interno di una politica complessiva di apprendimento lungo tutto l'arco della vita, l'obiettivo prioritario di innalzare i livelli di apprendimento e delle competenze chiave, assicurare l'equità di accesso e nel contempo le eccellenze e ridurre il fenomeno della dispersione scolastica.
- che un obiettivo trasversale del QSN 2007/2013 è quello di elevare le competenze degli studenti e la capacità di apprendimento della popolazione;
- che un ulteriore valore aggiunto è costituito dalla complementarietà degli interventi dei programmi nazionali con i programmi regionali, basata su una costante attività di concertazione;
- Che il conseguimento di più elevate e più diffuse competenze e capacità di apprendimento si può realizzare rafforzando e integrando le politiche nazionali con interventi regionali a favore del miglioramento della qualità del servizio scolastico e di istruzione;

RITENUTO di dover sostenere adeguatamente l'innalzamento del livello della qualità della scuola in Lombardia con una opportuna sinergia tra la Regione stessa e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per la promozione di specifiche attività didattiche, orientative e di supporto che, attraverso metodologie innovative, promuovano il successo scolastico di tutti gli studenti;

VISTI

- gli artt. 117 e 118 della Costituzione che assegnano alle Regioni competenze esclusive in materia di Istruzione e Formazione Professionale e concorrenti in materia di Istruzione;
- L'articolo 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- Il DPR n. 275 del 8 marzo 1999, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
- la legge regionale lombarda 6 agosto 2007 n. 19 "Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia";
- La Legge del 28 marzo 2003 n. 53 "Delega al governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale";
- L'art. 1 comma 622 della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) con cui si dispone l'innalzamento dell'obbligo scolastico e l'elevamento dell'accesso al lavoro;
- Il D.M. 139 del 22/08/2007;
- Il QSN 2007/2013;
- Il POR FSE Regione Lombardia 2007-2013;

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

RegioneLombardia

- Il PON FSE "Competenze per lo sviluppo";

Il MIUR e la Regione Lombardia

SANCISCONO IL SEGUENTE ACCORDO

1. Entrambe le parti si impegnano a promuovere lo sviluppo della qualità della scuola in Lombardia attraverso la promozione di interventi specifici finalizzati:
   - ad aumentare il livello qualitativo e quantitativo dell'orientamento scolastico e professionale svolto all'interno della scuola;
   - all'accompagnamento, recupero e al reinserimento nei percorsi del sistema educativo regionale degli studenti a rischio di dispersione scolastica;
   - all'inserimento ed all'accompagnamento nei percorsi scolastici e formativi dei soggetti diversamente abili;
   - all'inserimento e l'integrazione degli studenti stranieri nei servizi del sistema educativo regionale;
   - alla valorizzazione e la diffusione delle diverse forme di alternanza scuola-lavoro e all'integrazione dei sistemi di istruzione, formazione e lavoro;
   - a favorire l'innovazione didattica e a migliorare il livello qualitativo dell'offerta scolastica attraverso la formazione del personale docente e non docente.

2. Per la realizzazione delle iniziative progettuali di cui al punto precedente le parti si impegnano a ricorrere in via prioritaria all'utilizzo del personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario iscritto nelle graduatorie ad esaurimento previste dall'articolo 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006 n. 296, destinatario, nell'anno scolastico 2008/2009 di contratto di lavoro a tempo determinato per supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche nelle istituzioni scolastiche della Regione e che per l'anno scolastico 2009/2010 non abbia potuto stipulare la stessa tipologia di contratto per carenza di posti disponibili.
3. Il suddetto personale costituirà una dotazione aggiuntiva a disposizione di ciascuna istituzione scolastica coinvolta nei progetti. Il personale così impegnato sarà impegnato in via continuativa nella realizzazione delle attività progettuali sperimentali, fatta salva la necessità di utilizzare il medesimo personale per la copertura di supplenze brevi e saltuarie, per le quali abbia titolo, che si renderanno disponibili nella scuola di assegnazione.
   Al personale appartenente alla dotazione aggiuntiva, impiegato per le finalità di cui sopra, è riconosciuta la valutazione dell'intero anno di servizio ai fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento previste dall'articolo 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006 n. 296;
   al personale spetta, per i periodi in cui è utilizzato quale supplente, il trattamento economico previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale del comparto scuola, da corrispondersi a carico dello stato di previsione del bilancio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con riferimento alle ore di servizio effettivamente svolte;

4. Con accordo territoriale tra Regione Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale saranno definite le modalità di attuazione del piano di intervento.

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

RegioneLombardia

5. La Regione Lombardia per l'attuazione del presente accordo per l'annualità 2009-2010 si impegna a destinare € 44.000.000.

6. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, relativamente alle scuole destinatarie dei progetti previsti dal presente accordo, si impegna a mettere a disposizione le risorse finanziarie necessarie al pagamento delle supplenze brevi e saltuarie;

7. Il coordinamento delle attività di cui al presente accordo è condiviso tra la Regione Lombardia e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, attraverso l'organismo paritetico di coordinamento attivato in attuazione dell'accordo tra Regione Lombardia e MIUR del 16 marzo 2009.

Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Mariastella Gelmini

Il Presidente della Regione Lombardia
Roberto Formigoni

27 agosto 2009